



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/8491239

COMUNICATO STAMPA

Roma, 21 Luglio 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 21 luglio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

RIUNITI i reclami nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e rispettivamente dichiarati:

- 1) Reclamo A.S. CALCIO A CINQUE MARTINA** **INAMMISSIBILE** il reclamo proposto (avverso la sanzione dell'esclusione dal Campionato di Competenza, con assegnazione al Campionato di Serie C per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., nonché del Presidente Sig. Giuseppe Ruggeri avverso la sanzione dell'inibizione per la durata di anni 3 e mesi 6 per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) dalla società perché sottoscritto da presidente inibito, **RESPINTO** nel resto
- 2) “ A.S. MARIGLIANO 94 CALCIO A CINQUE** **RESPINTO**
(avverso la penalizzazione di 6 punti da scontare nella classifica del campionato 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all'art. 8 C.G.S. commessa dal suo Presidente Massimo Oranges, a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 3) “ calciatore BENES PATRICIO** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell'art. 29 (avverso la sanzione della squalifica per anni 3 per la violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi del Procuratore - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003) comma 1, per mancata sottoscrizione del calciatore
- 4) Reclamo calciatore SELLE ARIEL HERNAN** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 5) “ calciatore MOIRANO JUAN JOSE'** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a

seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

6) “ **calciatore BARBALACE ARIEL** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti
(avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

7) “ **S.S. REAL SCAFATI CALCIO A CINQUE** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti
(avverso la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per responsabilità oggettiva nella violazione di cui all’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore Moirano Juan José a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

8) **Reclamo calciatore DALIA ROBERTO** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica per la durata di anni 5 e del divieto di accedere agli stadi in cui si svolgono manifestazioni calcistiche organizzate dalla F.I.G.C. per la durata di anni cinque, per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., con la proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., a seguito di deferimento della Procura Federale del 18.2.2003 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487

del 16.6.2003)

- 9) “ **calciatore RUSCICA DIEGO OSCAR** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 10) “ **calciatore ESCOBAR MARCO ANTONIO** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti
(avverso la sanzione della squalifica per anni tre per violazione degli artt. 1 e 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 11) “ **INTESA CALCIO A CINQUE** **INAMMISSIBILE** ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per mancato invio dei motivi di reclamo a seguito di ricevimento di copia degli atti
(avverso la sanzione della penalizzazione di punti sei da scontare nella stagione sportiva 2003/2004, per violazione dell’art. 8 C.G.S. commessa dal calciatore Barbalace Ariel, a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)
- 12) **Reclamo A.S. FORST PALERMO FUTSAL** **RESPINTO**
(avverso le sanzioni della penalizzazione di n. 6 punti nella classifica del campionato 2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque ed alla S.S. Real Scafati per violazione dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti diversi della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487 del 16.6.2003)

- 13) “ **S.C. AFRAGOLA CALCIO A CINQUE RESPINTO**
(avverso le sanzioni della penalizzazione di n.
6 punti nella classici del campionato
2003/2004 inflitte all’Intesa Calcio a Cinque
ed alla S.S. Real Scafati per violazione
dell’art. 8 C.G.S., a seguito di deferimenti
diversi della Procura Federale - Delibera della
Commissione Disciplinare presso la
Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 487
del 16.6.2003)

Roma 21 luglio 2003